Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 13 del 17 gennaio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

N. 13

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Romanelli Pantaleo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 5 maggio 2006, con la quale il Dr. Romanelli Pantaleo, nato a Novi Velia (SA) il 28 settembre 1969, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento della formazione in neurochirurgia acquisita presso le Università statunitensi "New York University School of Medicine" e "Stanford University", attestata dalla seguente documentazione:

a. certificato di "Fellow in Neurosurgery", rilasciato dalla "New York University School of Medicine", attestante il servizio prestato in neurochirurgia presso il "Tisch Hospital and VA-New York Harbor Healthcare System" dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;
b. certificato di "Fellow in Neurosurgery", rilasciato dalla "New York University School of Medicine", attestante il servizio prestato in neurochirurgia presso il "Tisch Hospital and VA-New York Harbor Healthcare System" dal 1° luglio 2000 al 21 maggio 2001;
c. certificato di "Clinical Postdoctoral Fellow in Neurosurgery-Functional Neurosurgery" e certificato di "Postdoctoral Fellow in Neurosurgery-Stereotactic Radiosurgery", rilasciati dalla "Stanford University", attestanti l'attività prestata presso il Dipartimento di neurochirurgia dell'Università medesima, nel servizio di neurochirurgia funzionale dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003 e nel servizio di radiochirurgia stereotassica dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003;

al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurochirurgia;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

PRESO ATTO della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) n. 33527/2010, con la quale è stato annullato il precedente diniego di questa Amministrazione al riconoscimento della formazione in neurochirurgia acquisita dal Dr. Romanelli Pantaleo negli Stati Uniti d'America, comunicato all'interessato con nota n. 35140 in data 8 giugno 2009;

TENUTO CONTO che nella riunione del 28 aprile 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento della formazione in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 10 ottobre 2011 e in data 17 ottobre 2011, a seguito della quale il Dr. Romanelli Pantaleo è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della formazione in neurochirurgia acquisita dall'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il Dr. Romanelli Pantaleo, nato a Novi Velia (SA) il 28 settembre 1969, cittadino italiano, che ha documentato una formazione in neurochirurgia acquisita presso le Università statunitensi "New York University School of Medicine" e "Stanford University", attestata dalla seguente documentazione:

a. certificato di "Fellow in Neurosurgery", rilasciato dalla "New York University School of Medicine", attestante il servizio prestato in neurochirurgia presso il "Tisch Hospital and VA-New York Harbor Healthcare System" dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;
b. certificato di "Fellow in Neurosurgery", rilasciato dalla "New York University School of Medicine", attestante il servizio prestato in neurochirurgia presso il "Tisch Hospital and VA-New York Harbor Healthcare System" dal 1° luglio 2000 al 21 maggio 2001;
c. certificato di "Clinical Postdoctoral Fellow in Neurosurgery-Functional Neurosurgery" e certificato di "Postdoctoral Fellow in Neurosurgery-Stereotactic Radiosurgery", rilasciati dalla "Stanford University", attestanti l'attività prestata presso il Dipartimento di neurochirurgia dell'Università medesima, nel servizio di neurochirurgia funzionale dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003 e nel servizio di radiochirurgia stereotassica dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003;

è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in neurochirurgia.

2. Mediante esibizione del presente provvedimento all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Salerno, presso il quale il Dr. Romanelli Pantaleo risulta già iscritto, il citato Ordine provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00118

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Costea Alexandru Ionel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 26 settembre 2011, con la quale il Dr. Costea Alexandru Ionel, nato a Braila (Romania) il 3 ottobre 1972, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Fellow in Cardiology", conseguito, in data 30 giugno 2005, presso la "The University of Lousville School of Medicine and Affiliated Hospitals", con sede a Lousville (Kentucky, U.S.A.), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi del quale il decreto legislativo medesimo non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

TENUTO CONTO che nella riunione del 1° dicembre 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo denominato "Fellow in Cardiology" in possesso dell'interessato;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato "Fellow in Cardiology" in possesso dell'interessato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Articolo 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Fellow in Cardiology", conseguito in data 30 giugno 2005, presso la "The University of Lousville School of Medicine and Affiliated Hospitals", con sede a Lousville (Kentucky, U.S.A.), dal Dr. Costea Alexandru Ionel, nato a Braila (Romania) il 3 ottobre 1972, cittadino rumeno, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare.

2. Il Dr. Costea Alexandru Ionel, ad avvenuta iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, previa esibizione del presente provvedimento all'Ordine in questione, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00119

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Dobladez Soriano Salvador Martín, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTI, in particolare, gli articoli 16, 18 e 19 del citato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 20/06/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Dobladez Soriano Salvador Martín, nato a Córdoba - Spagna il giorno 04/07/1973, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciado en Psicología", rilasciato in data 17 agosto 2000 dalla "Universitat Nacional de Educación a Distancia" di Madrid (Spagna), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

VISTA la medesima istanza del 20/06/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Dobladez Soriano Salvador Martín ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Psicólogo Especialista en Psicología Clínica", rilasciato in data 11 aprile 2005 da "La Ministra de Educación y Ciencia" di Madrid (Spagna), ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività psicoterapeutica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1 dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento automatico dei titoli in questione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Licenciado en Psicología", rilasciato in data 17 agosto 2000 dalla "Universitat Nacional de Educación a Distancia" di Madrid (Spagna) al Sig. Dobladez Soriano Salvador Martín, nato a Córdoba - Spagna il giorno 04/07/1973, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. Il Dott. Dobladez Soriano Salvador Martín è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia la professione di "Psicologo", previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 2

1. Il titolo di "Psicólogo Especialista en Psicología Clínica", rilasciato in data 11 aprile 2005 da "La Ministra de Educación y Ciencia" di Madrid (Spagna) al Sig. Dobladez Soriano Salvador Martín, nato a Córdoba - Spagna il giorno 04/07/1973, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività psicoterapeutica in Italia.

2. Il Dott. Dobladez Soriano Salvador Martín è, pertanto, autorizzato ad esercitare in Italia l'attività psicoterapeutica, previa registrazione della relativa qualifica presso l'albo degli Psicologi dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00120

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Künzel Anja Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***KÜNZEL ANJA MARTINA*****,** cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di "***Physiotherapeutin***" conseguito in Germania presso la "Berufsfachschule für Physiotherapie der Akademie fur Gesundheitsberufe gGmbH" - Istituto professionale per fisioterapia dell'Accademia delle professioni sanitarie gGmbH - di Rotthalmünster, in data 6 marzo 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

Il titolo "***Physiotherapeutin***" conseguito in Germania presso la "Berufsfachschule für Physiotherapie der Akademie fur Gesundheitsberufe gGmbH" - Istituto professionale per fisioterapia dell'Accademia delle professioni sanitarie gGmbH - di Rotthalmünster, in data 6 marzo 2007, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "***Physiotherapeutin***" a partire dal 7 marzo 2007 dalla Sig.ra ***KÜNZEL ANJA MARTINA*****,** nata a Treuchtlingen, Lkr. Weiβenburg-Gunzenhausen (Germania) il giorno 15 aprile 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00121

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Erös Ágnes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***ERÖS ÁGNES*****,** cittadina ungherese, chiede il riconoscimento del titolo di **"*Gyógytornász*"** conseguito in Ungheria presso la "Semmelweis Egyetem" - Egeszsegtudiomanyi Kar - gyógytornász szakon - Facoltà delle Scienze Sanitarie dell'Università "Semmelweis" nella specializzazione fisioterapista - di Budapest (Ungheria), in data 3 giugno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACQUISITO, nella seduta del giorno 17 novembre 2011, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Ungheria con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

Il titolo **"*Gyógytornász*"** conseguito in Ungheria presso la "Semmelweis Egyetem" - Egeszsegtudomanyi Kar - gyógytornász szakon - Facoltà delle Scienze Sanitarie dell'Università "Semmelweis" nella specializzazione fisioterapista - di Budapest (Ungheria), in data 3 giugno 2008, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di **"*Gyógytornász*"** a partire dal giorno 23 marzo 2009, fino al giorno 23 marzo 2014 dalla Sig.ra ***ERÖS ÁGNES*****,** nata a Balassagyarmat (Ungheria) il giorno 18 novembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (*D.M. 741/94*).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00122

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Ferrari Massimiliano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***FERRARI MASSIMILIANO*****,** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Diplomado en Fisioterapia***" conseguito in Spagna presso la "Universitat Autonoma de Barcelona" - UAB - Escola Universitaria de Ciencies de la Salut de Manresa - Scuola Universitaria di Scienze della Salute di Manresa, nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

Il titolo "***Diplomado en Fisioterapia***" conseguito in Spagna nell'anno 2011 presso la "Universitat Autonoma de Barcelona" - UAB - Escola Universitaria de Ciencies de la Salut de Manresa - Scuola Universitaria di Scienze della Salute di Manresa, dal Sig. ***FERRARI MASSIMILIANO*****,** nato a Milano (Italia) il giorno 9 aprile 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00123

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Perroteau Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***PERROTEAU VALENTIN, MAXIME, ANDRE',*** cittadino francese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Masseur-Kinesitherapeute***" conseguito in Francia nell'anno 2011, rilasciato dalla "Le Prefet de Region/La Prefete de Region Ile-de-France Prefet (Prefete) de Paris" Prefetto della Regione Ile-de-France - Prefetto di Parigi - in data 1 luglio 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

Il titolo "***Masseur-Kinesitherapeute***" conseguito in Francia nell'anno 2011, rilasciato dalla "Le Prefet de Region/La Prefete de Region Ile-de-France Prefet (Prefete) de Paris" - Prefetto della Regione Ile-de-France - Prefetto di Parigi - in data 1 luglio 2011, dal Sig. ***PERROTEAU VALENTIN, MAXIME, ANDRE',*** nato a Parigi 13E (75) (Francia) il giorno 24 ottobre 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00124

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Farina Irene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***FARINA IRENE*****,** cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "***Phisiotherapy (Fysiotherapie) Bachelor of Health***" conseguito in Olanda presso la "Hogeschool van Amsterdam" - University of Applied Sciences - Scuola delle professioni sanitarie - Università di Scienze Applicate - di Amsterdam, in data 25 giugno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

Art. 1

Il titolo "***Phisiotherapy (Fysiotherapie) Bachelor of Health***" conseguito in Olanda presso la "Hogeschool van Amsterdam" - University of Applied Sciences - Scuola delle professioni sanitarie - Università di Scienze Applicate - di Amsterdam, in data 25 giugno 2011, dalla Sig.ra ***FARINA IRENE*****,** nata a Padova (Italia) il giorno 23 maggio 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista"*** (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00125

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Renata Anna Napiorkowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Renata Anna NAPIORKOWSKA,** cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo " **Magistra Fizjoterapia** " conseguito l'11 agosto 2006 presso l' "Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu" con sede in Torun (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di "**Fisioterapista**";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA:

il titolo " **Magistra Fizjoterapia "**, conseguito l'11 agosto 2006 presso l'"Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu" con sede in Torun (Polonia) dalla sig.ra **Renata Anna NAPIORKOWSKA**, nata a **Siedlce** (Polonia) il giorno **16 febbraio 1980**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00126

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iuliana Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **Iuliana STEFAN,** cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo "**Licentiat in Balneofiziokinetoterapie si Recuperare**" conseguito nella sessione di **settembre 2010** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie « Victor Babes»" con sede a Timisoara (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATO che la sig.ra **Iuliana STEFAN** ha conseguito il titolo con il nome di **Iuliana GORUN;**
VISTA la documentazione dalla quale si evince che la sig.ra **Iuliana GORUN** ha assunto il nome di **Iuliana STEFAN** a seguito di matrimonio;
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA*:*

il titolo "**Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare**", conseguito nella sessione di **settembre 2010** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie «Victor Babes»" con sede a Timisoara (Romania) dalla sig.ra **Iuliana STEFAN**, nata a **Tirgu Jiu** (Romania) il **28 maggio 1988**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00127

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mirian Cristina Scuzzarello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Mirian Cristina SCUZZARELLO,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Tecnico Superior Universitario en Fisioterapia"** conseguito in **Venezuela**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Venezuela con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo in **"Tecnico Superior Universitario en Fisioterapia"** rilasciato il 21 gennaio 2005 dalla "Universidad Central de Venezuela" con sede a Caracas (Venezuela), alla sig.ra **Mirian Cristina SCUZZARELLO,** nata a **Caracas** (Venezuela) il **29 ottobre 1981,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).
2. La sig.ra **Mirian Cristina SCUZZARELLO** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00128

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marjana Kulevska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Marjana KULEVSKA,** cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo **Visi Fizikalni Terapeut** conseguito in **Croazia**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;

CONSIDERATO che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

ATTESO che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/ 21584-P in data 21 giugno 2004 con il quale è stato riconosciuto il titolo **Visi Fizikalni Terapeut**, ai sensi dell'art.50, comma 8 del sopracitato D.P.R .n.394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, essendo trascorsi due anni dal rilascio senza che la sig.ra **Marjana KULEVSKA** l'abbia utilizzato;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra **Marjana KULEVSKA** in data 5 aprile 2011;

CONSIDERATO che la sig.ra **Marjana KULEVSKA** ha assunto la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009;

VISTO l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Croazia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo **Visi Fizikalni Terapeut** conseguito il 20 ottobre 2009 presso la "Università degli studi di Fiume" di Fiume (Bosnia Erzegovina) dal sig.ra **Marjana KULEVSKA,** nata a **Bitola** (Macedonia) il **23 gennaio 1969,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).

2. La sig.ra **Marjana KULEVSKA,** è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di **Fisioterapista**.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00129

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Emilia Rezeanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;
VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Emilia REZEANU,** cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo **"Licentiat in Fiziokinetoterapie"** conseguito nella sessione di **settembre 2009** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova" con sede a Craiova (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di "**Fisioterapista**";
RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
ATTESA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "**Fisioterapista**" contemplato nel D.M. 741/94;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA*:*

il titolo **"Licentiat in Fiziokinetoterapie** ", conseguito nella sessione di **settembre 2009** presso la "Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova" con sede a Craiova (Romania) dalla sig.ra **Emilia REZEANU**, nata a **Balas** (Romania) il **24 marzo 1984**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00130

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Katarzyna Micherda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Katarzyna MICHERDA,** cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo " **Licencjata fizjoterapia** " conseguito il 19 maggio 2008 in Polonia, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di "**Fisioterapista**";
VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 15 luglio 2010, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di "**Licencjata fizjoterapia**" conseguito in Polonia dalla richiedente è subordinato al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle seguenti materie: neurologia, ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria, oppure, a scelta dell'interessata, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico pediatrico, ortopedico e neurologico, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994;
VISTO il proprio decreto in data 23 agosto 2010 con la quale questa Amministrazione ha comunicato alla sig.ra **Katarzyna MICHERDA** che il riconoscimento del titolo di " **Licencjata fizjoterapia**" è subordinato al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle seguenti materie: neurologia, ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria, oppure, a scelta dell'interessato, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e neurologico;
VISTA la nota in data 9 dicembre 2010 con la quale la sunnominata **Katarzyna MICHERDA** ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;
VISTA la relazione in data 2 novembre 2011 a firma della coordinatrice del C. di L. in Fisioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di L'Aquila la quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza regolare nonché l'esito positivo del tirocinio effettuato dalla sig.ra **Katarzyna MICHERDA;**
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA:

il titolo " **Licencjata fizjoterapia"**, conseguito il 19 maggio 2008 presso la "Beskidzka Wyzsza Szkola Umiejetnosci" con sede in Zywcu (Polonia) dalla sig.ra **Katarzyna MICHERDA**, nata ad **Andrychow** (Polonia) il **15 febbraio 1975**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "**Fisioterapista**" (D.M. 741/94).
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00131

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lejla Hasanovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTO in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale la sig.ra **Lejla HASANOVIC,** cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo **Diplomirani Fizioterapeut** conseguito in **Bosnia Erzegovina**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
CONSIDERATO che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;
ATTESO che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bosnia Erzegovina con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo **" Diplomirani Fizioterapeut "** conseguito il 20 ottobre 2009 presso la "Panevropski Apeiron Univerzitet" di Banja Luka (Bosnia Erzegovina) dalla sig.ra **Lejla HASANOVIC,** a **Tuzla** (Bosnia Erzegovina) il **14 giugno 1978,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**.

2. La sig.ra **Lejla HASANOVIC,** è autorizzata ad esercitare in Italia, la professione di **Fisioterapista**.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00132

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Zelimir Piccolotto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTO in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale il sig. **Zelimir PICCOLOTTO,** cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo **Diplomirani Fizioterapeut** conseguito in **Bosnia Erzegovina**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
CONSIDERATO che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei Servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alle prove attitudinali, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;
ATTESO che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bosnia Erzegovina con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1. Il titolo **" Diplomirani Fizioterapeut "** conseguito il 20 ottobre 2009 presso la "Panevropski Apeiron Univerzitet" di Banja Luka (Bosnia Erzegovina) dal sig. **Zelimir PICCOLOTTO,** a **Tuzla** (Bosnia Erzegovina) il **21 agosto 1973,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**.

2. Il sig. **Zelimir PICCOLOTTO,** è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di **Fisioterapista**.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00133

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. John Youssef Khalil Youssef Khalil Matar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
VISTA la domanda con la quale il sig. **John YOUSSEF KHALIL YOUSSEF KHALIL MATAR,** cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo **"Bachelor in fisioterapia"** conseguito in **Egitto**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista**;
CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Egitto con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;
RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

DECRETA

1 Il titolo **"Bachelor in fisioterapia"** rilasciato nell'anno **2005** dalla "Università MISR per la Scienza e la Tecnologia" - Egitto, al sig. **John YOUSSEF KHALIL YOUSSEF KHALIL MATAR,** nato a **Mit Ghamr - Dakahlia** (Egitto) il **21 agosto 1984,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Fisioterapista** (D.M. 741/94).

2 Il sig. **John YOUSSEF KHALIL YOUSSEF KHALIL MATAR** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Fisioterapista** nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25.07.1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31.08.1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00134

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cocoví Solberg Miriam Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **COCOVÍ SOLBERG Miriam Isabel**, nata a Palma di Maiorca (Spagna) il 5 agosto 1989, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universitat de les Illes Balears" a Palma di Maiorca nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 12 luglio 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universitat de les Illes Balears" a Palma di Maiorca nell'anno 2010 dalla signora **COCOVÍ SOLBERG Miriam Isabel**, nata a Palma di Maiorca (Spagna) il 5 agosto 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **COCOVÍ SOLBERG Miriam Isabel** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00135

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Suteu Consuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **SUTEU Consuela**, nata a Hunedoara (Romania) il 15 novembre 1978, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist nivel 3 avansat**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Calan nell'**agosto del 2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il predetto titolo professionale risulta rilasciato alla signora **NEAG** (**coniugata SUTEU**) **Consuela**, nata a Hunedoara (Romania) il 15 novembre 1978;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 3 ottobre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist nivel 3 avansat**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Calan nell'**agosto del 20110**, dalla signora **NEAG Consuela**, **coniugata SUTEU**, nata a Hunedoara (Romania) il 15 novembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **NEAG Consuela**, **coniugata SUTEU**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00136

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Batova Miglena Iontcheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BATOVA Miglena Iontcheva**, nata a Cherven Bryag (Bulgaria) il giorno 1 marzo 1970, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра – общ профил" (infermiere – profilo generale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Medico Semisuperiore "Dott. P. Beshev" di Pleven nell'anno 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATO che il predetto titolo risulta rilasciato al nominativo **PETKOVA Miglena Yoncheva**, nata a Cherven Bryag (Bulgaria) il giorno 1 marzo 1970;

VISTA la dichiarazione resa dall'interessata in data 9 novembre 2009 nella quale si attesta che **BATOVA Miglena Iontcheva** e **PETKOVA Miglena Yoncheva** si identificano nella stessa persona;

VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del giorno 17 dicembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il proprio decreto direttoriale datato 26 marzo 2010, prot. DGRUPS/0015845-P del giorno 1 aprile 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale;

VISTA la nota del 7 aprile 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota del 25 ottobre 2011, prot. n. 52699, con la quale il Responsabile della Didattica delle Professioni Sanitarie dell'Azienda USL di Viterbo – Università di Roma "Sapienza" ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svolto presso il P.O. di Tarquinia;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “медицинска сестра – общ профил” (infermiere – profilo generale) conseguito in Bulgaria presso l’Istituto Medico Semisuperiore “Dott. P. Beshev” di Pleven nell’anno 1990 dalla signora **PETKOVA Miglena Yoncheva**, nata a Cherven Bryag (Bulgaria) il giorno 1 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente indicata nelle premesse è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00137

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanova Pelagiya Petrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **STEFANOVA Pelagiya Petrova**, nata a Dobri Dyal (Bulgaria) il giorno 18 settembre 1963, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "детска медицинска сестра" (infermiera pediatrica) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di Preparazione di Personale Sanitario a Veliko Tarnovo nell'anno 1985, con diploma rilasciato di nuovo dal Collegio Medico presso l'Università Medica a Pleven nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATO che il titolo sopra citato risulta rilasciato alla signora **KARADZHOVA Pelagiya Petrova**, nata a Dobri Dyal il 18 settembre 1963;

VISTA la dichiarazione resa dall'interessata in data 28 ottobre 2009 in cui si attesta che **STEFANOVA Pelagiya Petrova** e **KARADZHOVA Pelagiya Petrova** si identificano nella stessa persona;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo analogo a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 17 dicembre 2009;

VISTO il proprio decreto direttoriale datato 19 aprile 2010, prot. DGRUPS/0019462-P del giorno 22 aprile 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato, per analogia, il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale;

VISTA la nota in data 28 aprile 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota del 16 novembre 2011, con la quale il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell'Università di Roma "Sapienza" ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "детска медицинска сестра" (infermiera pediatrica) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto di Preparazione di Personale Sanitario a Veliko Tarnovo nell'anno 1985, con diploma rilasciato di nuovo dal Collegio Medico presso l'Università Medica a Pleven nell'anno 2001, dalla signora **KARADZHOVA Pelagiya Petrova,** nata a Dobri Dyal (Bulgaria) il giorno 18 settembre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2

La richiedente indicata nelle premesse è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00138

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kavlakova Milka Pencheva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **KAVLAKOVA Milka Pencheva**, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 21 marzo 1964, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра - общ профил" (infermiera professionale – profilo generale) conseguito in Bulgaria nell'anno 1994, con diploma rilasciato dall'Istituto Semisuperiore di Medicina di Plovdiv nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO il certificato dell'Autorità competente della Bulgaria – Ministero della Sanità della Repubblica bulgara – datato 14 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata, avendo esercitato in Bulgaria la professione di infermiera per più di tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato stesso, può usufruire dei diritti acquisiti di cui agli articoli. 23, comma 1, e 33, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “медицинска сестра - общ профил” (infermiera professionale – profilo generale) conseguito in Bulgaria nell’anno 1994, con diploma rilasciato dall’Istituto Semisuperiore di Medicina di Plovdiv nell’anno 1995, dalla signora **KAVLAKOVA Milka Pencheva**, nata a Plovdiv (Bulgaria) il 21 marzo 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **KAVLAKOVA Milka Pencheva** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00139

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogdanova Ginka Mladenova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTI gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BOGDANOVA Ginka Mladenova**, nata a Simeonovgrad (Bulgaria) il giorno 30 maggio 1960, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра – детски профил" (infermiera – profilo pediatrico) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Medico Semisuperiore di Vratza nell'anno 1980, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RILEVATO che il titolo sopra citato risulta rilasciato alla signora **BANKOVA Ginka Mladenova**, nata a Simeonovgrad (Bulgaria) il giorno 30 maggio 1960;

VISTO il certificato n. 030019 rilasciato dal Municipio di Pleven in data 3 gennaio 2008 in cui si attesta che **BOGDANOVA Ginka Mladenova** e **BANKOVA Ginka Mladenova** si identificano nella stessa persona;

ACQUISITO, nella seduta del 17 dicembre 2009, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto direttoriale datato 26 marzo 2010, prot. DGRUPS/0015869-P del giorno 1 aprile 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale;

VISTA la nota in data 28 aprile 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota del 5 dicembre 2011, con la quale il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell'Università di Roma "Sapienza" ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "медицинска сестра – детски профил" (infermiera – profilo pediatrico) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Medico Semisuperiore di Vratza nell'anno 1980 dalla signora **BANKOVA Ginka Mladenova**, nata a Simeonovgrad (Bulgaria) il giorno 30 maggio 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2

La richiedente indicata nelle premesse è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00140

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Catrinescu Galina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA l'istanza con la quale la sig.ra **CATRINESCU Galina,** nata a Singerei (Moldavia) il 26 agosto 1976, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Asistenta medicala**", conseguito in **Moldavia** presso il Collegio Repubblicano di Medicina di Chisinau nell'anno **1997,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

VISTO il decreto prot. DGRUPS 23926-P dell'11 maggio 2011, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: Chirurgia, Medicina, Nursing, Psicopedagogia, Etica e Bioetica;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 15 dicembre 2011, a seguito del quale la sig.ra **CATRINESCU Galina** è risultata idonea**;**

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

D E C R E T A

Art. 1

1. il titolo di "**Asistenta medicala**", conseguito in **Moldavia** presso il Collegio Repubblicano di Medicina di Chisinau nell'anno **1997** dalla Sig.ra **CATRINESCU Galina,** nata a Singerei (Moldavia) il 26 agosto 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. La sig.ra **CATRINESCU Galina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00141

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Carrasco Curiel Margarita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **CARRASCO CURIEL Margarita**, nata a Madrid (Spagna) il 13 febbraio 1983, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad Complutense de Madrid" nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 14 settembre 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad Complutense de Madrid" nell'anno 2011 dalla signora **CARRASCO CURIEL Margarita**, nata a Madrid (Spagna) il 13 febbraio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **CARRASCO CURIEL Margarita** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00142

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lavendomme Heidi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **LAVENDOMME Heidi**, nata a Mons (Belgio) il giorno 1 agosto 1980, cittadina belga, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Infirmiere Graduee Specialisee en Pediatrie" conseguito in Belgio presso la Scuola Provinciale Mons-Borinage-Centre – Istituto Provinciale d'insegnamento superiore per infermieri a Mons nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che la richiedente ha già ottenuto da questo Ministero, con decreto direttoriale del 14 giugno 2011, il riconoscimento del Suo titolo di "Infirmiere Graduee" conseguito in Belgio nell'anno 2002, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACQUISITO, nella seduta del 17 novembre 2011, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevole al riconoscimento del titolo di "Infirmiere Graduee Specialisee en Pediatrie" come infermiere pediatrico senza ricorso ad alcuna misura di compensazione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Infirmiere Graduee Specialisee en Pediatrie" conseguito in Belgio presso la Scuola Provinciale Mons-Borinage-Centre – Istituto Provinciale d'insegnamento superiore per infermieri a Mons nell'anno 2003 dalla signora **LAVENDOMME Heidi**, nata a Mons (Belgio) il giorno 1 agosto 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2

La signora **LAVENDOMME Heidi** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00143

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Clemens Bert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor **CLEMENS Bert**, nato a Merksem (Belgio) il 15 ottobre 1969, cittadino belga, chiede il riconoscimento del titolo denominato "Diploma van Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er" conseguito in Belgio presso la Scuola Superiore di Assistenza Infermieristica St. Bartolomeus ad Anversa-Merksem nell'anno 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente belga in data 19 ottobre 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione è uno dei diplomi richiamati, per il Belgio, nell'allegato V, punto 5.2.2., e che soddisfa i requisiti minimi di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Belgio con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo denominato "Diploma van Gegradueerde ziekenhuisverple(e)g(st)er" conseguito in Belgio presso la Scuola Superiore di Assistenza Infermieristica St. Bartolomeus ad Anversa-Merksem nell'anno 1990 dal signor **CLEMENS Bert**, nato a Merksem (Belgio) il 15 ottobre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **CLEMENS Bert** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00144

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Schwarz Heike Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **SCHWARZ Heike Monika**, nata a Göppingen (Germania) il 14 ottobre 1965, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" rilasciato in Germania dalla Scuola per Infermieri paritaria dell'Ospedale Distrettuale di Illertissen in data 30 marzo 1988, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 30 marzo 1988 la signora **SCHWARZ Heike Monika** ha ricevuto dall'Ufficio Governativo della Svevia il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

VISTO il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 28 ottobre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che la formazione professionale acquisita dalla richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Krankenschwester" rilasciato in Germania dalla Scuola per Infermieri paritaria dell'Ospedale Distrettuale di Illertissen in data 30 marzo 1988, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Krankenschwester" a partire dal giorno 30 marzo 1988, alla signora **SCHWARZ Heike Monika**, nata a Göppingen (Germania) il 14 ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **SCHWARZ Heike Monika** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00145

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Polańska Edyta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **POLAŃSKA Edyta**, nata a Jasło (Polonia) il 23 marzo 1987, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "licęncjat pielęgniarstwa" conseguito in Polonia presso la Scuola Universitaria Professionale Statale "Jan Grodek" a Sanok nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 3 ottobre 2011 e relativa traduzione, che certifica che l'interessata "*ha compiuto gli studi nella Repubblica Polacca che, ai sensi dell'art. 21 c. 1, rispondono ai requisiti minimi definiti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali e possiede le qualifiche elencate nell'allegato V punto 5.2.2. della detta direttiva.*";

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "licęncjat pielęgniarstwa" conseguito in Polonia presso la Scuola Universitaria Professionale Statale "Jan Grodek" a Sanok nell'anno 2010 dalla signora **POLAŃSKA Edyta**, nata a Jasło (Polonia) il 23 marzo 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **POLAŃSKA Edyta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00146

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Reyes González Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **REYES GONZÁLEZ Carmen**, nata a Granada (Spagna) il giorno 3 gennaio 1984, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad de Granada" nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 2 settembre 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad de Granada" nell'anno 2005 dalla signora **REYES GONZÁLEZ Carmen**, nata a Granada (Spagna) il giorno 3 gennaio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **REYES GONZÁLEZ Carmen** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00147

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Athanasios Patialiakas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 11/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Athanasios Patialiakas nato a Thessaloniki (Grecia) il giorno 25/9/1975, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "πτυχίο Ιατρικής" rilasciato in data 17/07/2000 dalla Università degli Studi di Salonicco - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 11/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Athanasios Patialiakas ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Καρδιολογία" rilasciato in data 12/03/2010 dalla Prefettura di Atene - Pireo - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in cardiologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "πτυχίο Ιατρικής" rilasciato in data 17/07/2000 dalla Università degli Studi di Salonicco - Grecia - al Sig. Athanasios Patialiakas, nato a Thessaloniki (Grecia) il giorno 25/9/1975, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Athanasios Patialiakas è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Καρδιολογία" rilasciato dalla Prefettura di Atene - Pireo - Grecia - in data 12/03/2010 al Sig. Athanasios Patialiakas, nato a Thessaloniki (Grecia) il giorno 25/9/1975, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in cardiologia.

Art. 4

Il Sig. Athanasios Patialiakas, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in cardiologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00148

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vega Herrera Melanie Yesenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il proprio decreto dirigenziale datato 8 ottobre 2009, prot. n.DGRUPS/IV/53643 del 13 ottobre 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Licenciada en Enfermeria", conseguito in Perù nel 2008 dalla Sig.ra **VEGA HERRERA Melanie Yesenia** nata a Cusco il giorno 04/07/1983, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di **Infermiere;**

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **VEGA HERRERA Melanie Yesenia** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **VEGA HERRERA Melanie Yesenia** in data 28 novembre 2011;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1.Il titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 2008 rilasciato dalla "Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco" di Cusco" (Perù) alla Sig.ra **VEGA HERRERA Melanie Yesenia** nata a Cusco (Perù) il giorno 04/07/1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2.La Sig.ra **VEGA HERRERA Melanie Yesenia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00149

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Porras Sanchez Paola Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il proprio decreto dirigenziale datato 8 ottobre 2009, prot. n.DGRUPS/IV/53653 del 13 ottobre 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Licenciada en Enfermeria", conseguito in Perù nel 2002 dalla Sig.ra **PORRAS SANCHEZ Paola Angelica;**

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **PORRAS SANCHEZ Paola Angelica** nata a La Libertad **(**Perù**)** il giorno 21/04/1977, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di **Infermiere**;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra **PORRAS SANCHEZ Paola Angelica** in data 28 novembre 2011;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1.Il titolo di "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 2002 rilasciato dalla "Universidad Nacional de Trujillo" di Trujillo" (Perù) alla Sig.ra **PORRAS SANCHEZ Paola Angelica** nata a La Libertad (Perù) il giorno 21/04/1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La Sig.ra **PORRAS SANCHEZ Paola Angelica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00150

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez De Barbato Veronica Rosalis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra **SANCHEZ DE BARBATO Veronica Rosalis** ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Ciencias de Enfermeria conseguito a Panama**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACQUISITO il parere della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, espresso nella riunione del 17 novembre 2011;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

ART. 1

1. Il titolo di Licenciada en Ciencias de Enfermeria conseguito nell'anno 2002 presso l'Universidad Nacional de Panama di Panama (Repubblica di Panama) dalla Sig.ra **SANCHEZ DE BARBATO Veronica Rosalis,** nata a Panama **(Repubblica di Panama)** il giorno 8/01/1978**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

ART. 2

1. La Sig.ra **SANCHEZ DE BARBATO Veronica Rosalis,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiera**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00151

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Naduvilathara Antony Deepa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **NADUVILATHARA ANTONY Deepa** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2004 presso la "St. Ann's Hospital School of Nursing" di Kazipet (India) dalla Sigra **NADUVILATHARA ANTONY Deepa** nata a Kumbalanghy-Kerala (India) il giorno 10.05.1978**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **NADUVILATHARA ANTONY Deepa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00152

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palakkad Bincy Lukose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PALAKKAD Bincy Lukose** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2005 presso la "School of Nurtsing Mary Immaculate Hospital" di Engandiyur, Thrissur (India) dalla Sigra **PALAKKAD Bincy Lukose** nata a Mararikulam (India) il giorno 11.05.1984**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **PALAKKAD Bincy Lukose** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00153

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kudelingal Jincy Anthony, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im migrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **KUDELINGAL Jincy Anthony** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Bachelor of Science in Nursing (Basic)"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

RILEVATO che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di **Jincy K.A.;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Bachelor of Science in Nursing (Basic)" conseguito nell'anno 2009 presso la "Rajiv Gandhi University of Health Sciences" di Bangalore-Karnataka (India) dalla Sigra **KUDELINGAL Jincy Anthony** nata a Kodaly-Kerala (India) il giorno 29.02.1988**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **KUDELINGAL Jincy Anthony** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00154

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra George Bindhu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **GEORGE Bindhu** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2001 presso la "St. John's School of Nursing" di Bangalore (India) dalla Sigra **GEORGE Bindhu** nata a Parathode-Kerala (India) il giorno 27.11.1975**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **GEORGE Bindhu** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00155

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Parackal Thomas Jisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la domanda con la quale la Sigra **PARACKAL THOMAS Jisha** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"**General Nursing and Midwifery**"** conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/61977 del 30.11.2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "General Nursing and Midwifery", conseguito in India nel 2003 dalla Sigra **PARACKAL PARACKAL THOMAS Jisha** che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **PARACKAL THOMAS Jisha** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **PARACKAL THOMAS Jisha** in data 14 dicembre 2011;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2003 rilasciato dalla "School of Nursing c.s.i. Holdsworth Memorial Hospital" di Mysore (India) alla Sigra **PARACKAL THOMAS Jisha** nata a S.N. Puram-Kerala (India) il giorno 25.02.1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. la Sigra **PARACKAL THOMAS Jisha** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00156

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stella Kontou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 03/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Stella Kontou nata a Serres (Grecia) il giorno 14/07/1980, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος" rilasciato in data 22/06/2011 dalla Associazione Panellenica dei Farmacisti - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος" rilasciato dalla Associazione Panellenica dei Farmacisti - Grecia – in data 22/06/2011 alla Sig.ra Stella Kontou, nata a Serres (Grecia) il giorno 14/07/1980, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Stella Kontou è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00157

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ofelia Laura Cirmati Marincu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 08/08/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ofelia Laura Cirmati Marincu nata a Timisoara (Romania) il giorno 01/01/1975, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie" rilasciato in data 06/11/2001 con il n. 172 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Victor Babes" din Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

VISTO il certificato di matrimonio esibito dall'interessata, serie CE n. 649866 rilasciato a Timisoara in data 30/05/2009;

PRESO ATTO che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Ofelia Laura Marincu nata a Timisoara (Romania) il giorno 01/01/1975, di cittadinanza rumena titolare del titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie" rilasciato in data 06/11/2001 con il n. 172 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Victor Babes" din Timisoara - Romania, è la stessa persona di Ofelia Laura Cirmati Marincu e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Victor Babes" din Timisoara - Romania – in data 06/11/2001 con il n. 172 alla Sig.ra Ofelia Laura Marincu, nata a Timisoara (Romania) il giorno 01/01/1975, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Ofelia Laura Cirmati Marincu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00158

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aikaterini Christodoulou, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 21/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Aikaterini Christodoulou nata a Limassol (Cipro) il giorno 24/01/1987, di cittadinanza cipriota, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Πτυχίο Ιατρικής " rilasciato in data 27/07/2010 dalla Repubblica Ellenica - Regione di Attica - Grecia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Πτυχίο Ιατρικής " rilasciato dalla Repubblica Ellenica - Regione di Attica - Grecia – in data 27/07/2010 alla Sig.ra Aikaterini Christodoulou, nata a Limassol (Cipro) il giorno 24/01/1987, di cittadinanza cipriota, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Aikaterini Christodoulou è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00159

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Gabriela Corbu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 17/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Elena Gabriela Corbu nata a Ramnicu Sarat (Romania) il giorno 14/04/1970, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie" rilasciato in data 19/01/1995 con il n. 2800 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucaresti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

VISTO il certificato di matrimonio esibito dall'interessata, serie CB n. 604488 rilasciato a Ramnicu Sarat in data 14/12/2001;

PRESO ATTO che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra la Sig.ra Elena Gabriela Zamfir nata a Ramnicu Sarat (Romania) il giorno 14/04/1970, di cittadinanza rumena, titolare del titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie" rilasciato in data 19/01/1995 con il n. 2800 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucaresti - Romania, è la stessa persona di Elena Gabriela Corbu e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Licenţiat în farmacie" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucaresti - Romania – in data 19/01/1995 con il n. 2800 alla Sig.ra Elena Gabriela Zamfir, nata a Ramnicu Sarat (Romania) il giorno 14/04/1970, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Elena Gabriela Corbu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00160

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hauta Ana-Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, il comma 5 del citato articolo 16 che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

VISTO il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 10.1.2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Hauta Ana-Maria, nata a Vaslui (Romania) il giorno 4.8.1980, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor Medic specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 2005 presso l'Università "Gr. T. Popa" di Iasi (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTO il proprio decreto del 24.7.2009 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie: clinica odontostomatologica; endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale;

VISTA la lettera del 5.10.2009 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Hauta Ana-Maria ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi;

VISTO che detto tirocinio è iniziato in data 25.1.2010 ed è stato effettuato presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell'Università di Roma "Sapienza" per un periodo complessivo di 18 mesi**;**

PRESO ATTO della nota in data 20.10.2011, pervenuta in data 7.12.2011, con la quale la Prof.ssa Ersilia Barbato, Presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di Roma "Sapienza", ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Hauta;

PRESO ATTO della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Doctor Medic specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 2005 presso l'Università "Gr. T. Popa" di Iasi (Romania) dalla Sig.ra Hauta Ana-Maria, nata a Vaslui (Romania) il giorno 4.8.1980, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La D.ssa Hauta Ana-Maria è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri - territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00161

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Virvarea Carmen Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 25.2.2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Virvarea Carmen Mariana, nata a Craiova (Romania) il giorno 6.10.1976, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor Medic-specializarea stomatologie", rilasciato in data 20.9.2001 dall'Università di medicina e farmacia di Craiova (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTO il proprio decreto del 13.10.2008 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie: clinica odontostomatologica; endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale;

VISTA la lettera del 4.11.2008 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Virvarea Carmen Mariana ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi;

VISTO che detto tirocinio è iniziato in data 25.1.2010 ed è stato effettuato presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell'Università di Roma "Sapienza" per un periodo complessivo di 18 mesi**;**

PRESO ATTO della nota in data 20.10.2011, pervenuta in data 7.12.2011, con la quale la Prof.ssa Ersilia Barbato, Presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di Roma "Sapienza", ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Virvarea;

PRESO ATTO della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Doctor Medic specializarea stomatologie", rilasciato in data 20.9.2001 dall'Università di medicina e farmacia di Craiova (Romania) alla Sig.ra Virvarea Carmen Mariana, nata a Craiova (Romania) il giorno 6.10.1976, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La D.ssa Virvarea Carmen Mariana è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri - territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00162

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kallos Gyongyike, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

VISTO il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, in data 30.8.2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Kallos Gyongyike, nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 11.12.1969, cittadina ungherese, ha chiesto al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il riconoscimento del titolo "Doctor Medic Stomatolog in profilul medicina - specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 1994 presso l' "Universitatea de Medicina şi Farmacie din Tirgu-Mures - Facultatea de stomatologie", con sede a Tirgu Mures (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

VISTO il proprio decreto in data 8.2.2010 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale nelle seguenti materie:
clinica odontostomatologica e medicina legale;

VISTA la lettera del 16.4.2010 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Kallos Gyongyike ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi;

VISTO che detto tirocinio è iniziato in data 2.5.2011 ed è stato effettuato presso la clinica odontoiatrica dell'Università degli studi dell'Aquila per un periodo complessivo di 6 mesi**;**

PRESO ATTO della nota in data 8.11.2011 con la quale il Prof. Roberto Gatto, Presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi dell'Aquila, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Kallos;

PRESO ATTO della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Doctor Medic Stomatolog in profilul medicina - specializarea stomatologie", conseguito nella sessione di settembre 1994 presso l' "Universitatea de Medicina şi Farmacie din Tirgu-Mures - Facultatea de stomatologie", con sede a Tirgu Mures (Romania) dalla Sig.ra Kallos Gyongyike, nata a Tirgu Mures (Romania) il giorno 11.12.1969, cittadina ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La D.ssa Kallos Gyongyike è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri - territorialmente competente che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00163

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Manea Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che disciplina il riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **MANEA Cristian**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Gheorghe Titeica" di Drobeta Turnu Severin nell'anno **2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 8 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato;

CONSTATATO che il predetto attestato di conformità è stato rilasciato sulla base delle disposizioni di cui all'art.23, paragrafo 6, della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo del Consiglio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di “**Asistent medical generalist**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**” conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Gheorghe Titeica” di Drobeta Turnu Severin nell’anno **2011** dal sig. **MANEA Cristian** nato a Calafat (Romania) il giorno 03/08/1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **MANEA Cristian** è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00164

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Major Vince Mihaly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Major Vince Mihaly**, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Bistrita nell'anno **2001**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta e del corso di specializzazione.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di **"In specialitatea Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Bistrita nell'anno **2001** dal sig. **Major Vince Mihaly**, nato a Suceava (Romania) il giorno 08/02/1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Major Vince Mihaly** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00165

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pencea Rodica Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Pencea Rodica Laura,** nata a Gataia il giorno 23/08/1981, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Reusita in specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che la signora **Pencea Rodica Laura** ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Fazarcas;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si evince che la richiedente ha assunto il cognome **Pencea;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania - in data 18 giugno 2009 e relativa traduzione che certifica che l'interessata avendo esercitato effettivamente e legalmente le attività di "cure generali" di salute per un periodo di 5 anni consecutivi degli ultimi 7 anni che precedono il rilascio dell'attestato medesimo può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Reusita in specializarea Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale “Ana Aslan” di Timisoara nell’anno 2002 dalla signora **Fazarcas Rodica Laura,** coniugata **Pencea** nata a Gataia (Romania) il 23 08 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Pencea Rodica Laura** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00166

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Mercy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **THOMAS Mercy** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso la "Noor School of Nursing" di Bidar (India) dalla Sigra **THOMAS Mercy** nata a Neendoor-Kerala (India) il giorno 16.04.1970**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **THOMAS Mercy** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00167

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Neena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **VARGHESE Neena** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2006 presso la "School of Nursing, Perpectual Succour Mission Hospital, Maradu" di Kochi, Ernakulam (India) dalla Sigra **VARGHESE Neena** nata a Mulavukadu-Kerala (India) il giorno 4.05.1982**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **VARGHESE Neena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00168

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thodathucherry Avara Rosy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **THODATHUCHERRY AVARA Rosy** ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Eupolis Lombardia;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 1995 presso la “Lourdes School of Nursing, Holy Cross Hospital” di Kottiyam (India) dalla Sigra **THODATHUCHERRY AVARA Rosy** nata a Kannamaly-Kerala (India) il giorno 7.06.1968**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **THODATHUCHERRY AVARA Rosy** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00169

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matczak Silwia Joanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1,3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **MATCZAK Silwia Joanna**, nata a Varsavia (Polonia) il 3 maggio 1970, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Technik analityki medycznej**" conseguito in Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **Tecnico sanitario di laboratorio biomedico**;

VISTO il titolo di"**Technik analityki medycznej**" rilasciato il 15 giugno 1991 dall'Istituto Professionale Medico di Płock (Polonia);

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

VISTO il parere della Conferenza di Servizi espresso nella seduta del 31 marzo 2006, che ha subordinato il riconoscimento di un titolo analogo a quello della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di tre anni o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: biochimica clinica e biologia molecolare clinica, genetica medica, patologia clinica, anatomia patologica, scienze tecniche di medicina e di laboratorio; scienze tecniche mediche e applicate;

VISTA la nota prot. n. DGRUPS/IV/36275/I.5h.a.7 in data 3/12/2007, con la quale questo Ministero ha comunicato alla signora **MATCZAK Silwia Joanna** l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

VISTA la nota, datata 19 dicembre 2007, con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento con formazione complementare;

VISTA la relazione pervenuta in data 30 novembre 2011, con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli" di Roma - Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

D E C R E T A

Art. 1

Il titolo di“**Technik analityki medycznej**” rilasciato il 15 giugno 1991 dall'Istituto Professionale Medico di Płock (Polonia);dalla signora **MATCZAK Silwia Joanna**, nata a Varsavia (Polonia) il 3 maggio 1970, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.**

Art. 2

La signora **MATCZAK Silwia Joanna** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico**.**

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00170

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Todarcea Melania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Todarcea Melania** nata a Sibiu (Romania) il giorno 01/04/1980, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico "Constantin Noica" di Sibiu nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Baciu;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 01/03/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico "Constantin Noica" di Sibiu nell'anno 2010, dalla signora **Baciu Melania,** nata a **Sibiu (Romania)** il **01/04/1980**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Baciu Melania coniugata Todarcea** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00171

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefanescu Diana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Stefanescu Diana Maria** nata a Bucarest (Romania) il giorno 13/09/1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale - FEG di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 01/06/2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso LA Scuola Postliceale - FEG di Bucarest nell'anno 2010, dalla signora **Stefanescu Diana Maria,** nata a **Bucarest (Romania)** il **13/09/1988**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Stefanescu Diana Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00172

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Spatar Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Spatar Elena** nata a Brasov (Romania) il giorno 14/05/1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu-Severin provincia di Mehedinti nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile **Gradinaru**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 03/10/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin provincia di Mehedinti nell'anno 2011, dalla signora **Gradinaru Elena,** nata a **Brasov (Romania)** il **14/05/1981**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Gradinaru Elena coniugata Spatar** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Direttore generale: LEONARDI

12A00173

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Fernando Ria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il Sig. **Fernando RIA** nato a Lecce (Italia) il 22 luglio 1956, cittadino italiano chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"als Altenpfleger"** conseguito in Germania presso il seminario specialistico per l'assistenza degli anziani VDAB- Schulungszentrum di Gelsenkirchen il 31 ottobre 1996;

VISTA la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Operatore Socio Sanitario" come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 23 ottobre 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “**als Altenpfleger**” conseguito in Germania presso il seminario specialistico per l’assistenza degli anziani VDAB-Schulungszentrum di Gelsenkirchen il 31 ottobre 1996 dal signor **Fernando RIA** nato a Lecce (Italia) il 22 luglio 1956, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “**als Altenpfleger**” a partire dal giorno 1° gennaio 1998 è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività del profilo professionale di Operatore Socio Sanitario.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Direttore generale: Leonardi

12A00174

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-011) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2012 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ iVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 7,00

45-410301120117